

Ai gentili clienti
Loro sedi

Lavoro accessorio a regime: dal 31.05 stop ai voucher acquistati prima della riforma del lavoro

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che **a partire dal 31.05.2013 i datori di lavoro non potranno più utilizzare i voucher acquistati prima dell'entrata in vigore della riforma del lavoro** (legge n. 92/2012 entrata in vigore il 17.07.2012), a cui si applicavano le vecchie **disposizioni precedenti alla disciplina attuale. Dal primo giugno**, quindi, **si applicano senza eccezioni le disposizioni contenute nella riforma del lavoro, periodo che combacia con la previsione del periodo estivo** (fino al 30.09) entro il quale **i datori di lavoro potranno utilizzare alle proprie dipendenze anche gli studenti**, secondo le indicazioni dell'INPS fornite con la circolare n. 49/2013. La riforma del lavoro, come noto, ha modificato la previgente disciplina del lavoro accessorio prevedendo una **semplificazione del quadro normativo e riaffermando la finalità dei voucher di ricondurre nella legalità attività prestate abitualmente in nero**. In particolare, la riforma del lavoro ha **cancellato il riferimento alle causali soggettive e oggettive, ossia alle categorie di prestatori e ai settori di attività in presenza dei quali la normative previgente consentiva alle prestazione di lavoro accessorio**. La nuova disciplina, invece, **preferisce introdurre un limite economico pari a 5.000 euro in relazione al compenso massimo che il prestatore di lavoro accessorio può percepire su base annua a prescindere dal numero di committenti, fatta eccezione per gli studenti, la cui opera può essere impiegata**, secondo l'INPS, **solamente nei periodi di ferie**.

Premessa

Secondo quanto previsto dalla riforma del lavoro, **entro il prossimo 31.05.2013** i datori di lavoro che richiedono **prestazioni accessorie ai lavoratori, devono utilizzare i voucher acquistati precedentemente all'entrata in vigore della riforma del lavoro, i quali sono assoggettabili alla vecchia disciplina prevista prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 92/2012**.

A partire dal 01.06.2013, quindi, si applicano le disposizioni in materia di lavoro accessorio previste dalla riforma del lavoro, senza alcuna eccezione.

Nel caso in cui si faccia **uso dei voucher**, quindi, è **raccomandabile spendere entro il prossimo 31.05.2013 tutti quelli acquisiti prima del 17.07.2012: in caso contrario questi andranno "persi", ovvero diventeranno inutilizzabili.**

Il lavoro accessorio e la riforma del lavoro

La Riforma del lavoro ha **modificato la nozione di prestazioni di lavoro accessorio contenuta nell'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, qualificandole quali "attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente."**

E' stato eliso il riferimento alle causali soggettive e oggettive, ossia alle categorie di prestatori e ai settori di attività, in presenza delle quali la normativa previgente consentiva il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale accessorio. Sono state, in tal modo, semplificate e chiarite le modalità per l'utilizzo del lavoro occasionale accessorio applicabile, allo stato, a tutte le tipologie lavorative e di prestatori.

Con le nuove disposizioni, viene **fissato il limite di carattere economico pari a 5.000 euro, in relazione al compenso massimo che il prestatore di lavoro accessorio può percepire su base annua, a prescindere dal numero dei committenti.** Tale **limite differisce dal parametro** stabilito dalla **previgente disciplina**, incentrato sull'attività svolta a favore del singolo committente.

In definitiva, **mentre prima il limite economico era riferibile a 5.000 euro per ogni committente riferiti all'anno solare, ora la somma è sempre 5.000 euro (da intendere netti)**, ma l'importo va **considerato complessivamente con riferimento alla totalità dei committenti** (è chiaro che il limite riguarda il lavoratore, quindi).

Ulteriori limiti di utilizzo sono previsti, in particolare, nei confronti dei **committenti imprenditori commerciali o professionisti**: in tale ipotesi, **"le attività di lavoro occasionale accessorio possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente (...)"** Inoltre, il **Decreto sviluppo**, per l'anno 2013, ha apportato alcuni **correttivi alla disciplina dettata dalla riforma del lavoro**, prevedendo che **prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da**

percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

OSSERVA

Con le nuove disposizioni il limite quantitativo dei 5.000 euro è divenuto elemento di qualificazione della fattispecie; **il suo superamento determina violazione della disciplina in materia di lavoro accessorio con trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato e conseguente applicazione di sanzioni civili ed amministrative.**

In attesa del completamento da parte dell'Istituto del sistema di monitoraggio dei compensi ricevuti dai singoli prestatori nel corso dell'anno, **il committente potrà richiedere al prestatore una dichiarazione**, ai sensi dell'articolo 46 comma 1, lett. O) d.p.r. 445/2000, **in ordine al non superamento degli importi massimi previsti.** Si precisa che, **ferma restando l'effettuazione dei vigenti adempimenti in materia di comunicazione preventiva della prestazione**, l'acquisizione della dichiarazione costituisce **elemento necessario e sufficiente a evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.**

Casi particolari: "summa" delle istruzioni dell'INAIL e dell'INPS

Con la **circolare INAIL n. 21 del 24.04.2013** e con la **circolare INPS n. 49 del 29 marzo 2013** sono stati **chiariti alcuni casi particolari** di applicazione del lavoro accessorio, che da quanto appena esposto trova applicazione in riferimento a qualsiasi attività e a qualsiasi soggetto, entro i limiti economici sopra illustrati.

1 STUDENTI, PENSIONATI, DISOCCUPATI:

Per quanto riguarda la categoria degli **studenti**, per consentire il **rispetto dell'obbligo scolastico** si conferma che **l'impiego degli studenti**, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, **è consentito durante i periodi di vacanza**; a questo proposito restano ferme le indicazioni contenute nella Circolare dell'INPS n. 104 del 1 dicembre 2008, per l'individuazione di tali "periodi di vacanza", secondo la quale si considerano:

- 2 "vacanze natalizie" il periodo che va **dal 1° dicembre al 10 gennaio**;
- 3 "vacanze pasquali" il periodo che va **dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo**;
- 4 "vacanze estive" i giorni compresi **dal 1° giugno al 30 settembre**.

Inoltre, resta fermo che:

- 5 gli **studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado possano essere impiegati il sabato e la**

domenica;

- 6 **gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università e con meno di venticinque anni di età possano svolgere lavoro occasionale in qualunque periodo dell'anno.**

Per quanto riguarda la categoria di "**pensionati**" si precisa che possono beneficiare del lavoro accessorio i **titolari di trattamenti di anzianità o di pensione anticipata, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, assegno sociale, assegno ordinario di invalidità e pensione agli invalidi civili nonché tutti gli altri trattamenti che risultano compatibili con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa.**

OSSERVA

Resta, pertanto, escluso che possa accedere alla prestazione di lavoro occasionale accessorio il titolare di trattamenti, per i quali è accertata l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, quale il trattamento di inabilità.

La **categoria dei disoccupati** è prevista dalla norma sulla base di un richiamo indiretto operato dal comma 3, secondo periodo dell'articolo 72 D. lgs. 276/03, il quale prevede che **"compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio"** per cui si conferma che l'utilizzatore del buono lavoro (ossia il prestatore) possa essere rispettivamente disoccupato o inoccupato.

7 LAVORATORI PERCETTORI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL SALARIO O CON SOSTEGNO AL REDDITO:

Come noto, la legge di conversione (n. 134/2012) del DL n. 83/2012, nel modificare la riforma del lavoro ha previsto che: *"Per l'anno 2013 prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio"*.

La disposizione, pertanto, conferma **per l'anno 2013 la possibilità per i lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito di effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali nel**

limite massimo di 3.000 euro per anno solare.

OSSERVA

Il limite dei 3.000 euro (da intendersi al netto dei contributi previdenziali) è riferito al singolo lavoratore; pertanto va computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell'anno solare, sebbene legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro.

8 COMMITTENTI PUBBLICI:

Per "*committenti pubblici*", secondo quanto precisato dall'INAIL devono **intendersi le amministrazioni, gli enti e le società inserite nel conto economico consolidato individuate** ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. **Va ricompreso all'interno della nozione "*committente pubblico*" anche l'ente locale.**

I committenti pubblici possono **ricorrere al lavoro occasionale accessorio nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno, con eliminazione dei vincoli previsti dalla precedente disciplina in tema di tipologie di prestazioni e di prestatori.** Per quanto concerne l'aspetto economico, si precisa che per il committente pubblico vale il limite economico "generale" fissato in 5.000 euro per prestatore.

9 IMPRESA FAMILIARE:

La nuova formulazione dell'articolo 70 d.lgs. 276/03 **non richiama più l'impresa familiare** che, ai sensi del previgente comma 1, lett. G, **prevedeva la possibilità di utilizzo dei buoni lavoro per l'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile.**

Allo stesso modo **non opera più il comma 2-bis del previgente articolo 70 per il quale le imprese familiari potevano utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.**

Di conseguenza, a far data dal 18 luglio 2012, anche l'impresa familiare rientra nell'ambito della disciplina generale e potrà ricorrere al lavoro occasionale per lo svolgimento di ogni tipo di attività, con l'osservanza dei soli limiti economici previsti dalla nuova normativa, pari a 2.000 euro annui, trattandosi di committenti imprenditori commerciali o professionisti.

10 APPALTI:

L'INAIL, al riguardo **conferma che l'applicazione del lavoro occasionale accessorio è limitata al rapporto diretto fra il prestatore e l'utilizzatore finale della prestazione** (con la sola eccezione degli steward delle società calcistiche). E' escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell'appalto e della somministrazione.

11 LAVORATORI STRANIERI:

La novità di maggior rilievo riguardo ai lavoratori stranieri concerne **l'inclusione del reddito da lavoro accessorio nell'ammontare di reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno nei limiti e alle condizioni previste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare 4/2013.**

12 LAVORATORI AGRICOLI:

Il riformato articolo 70 del D.Lgs n. 276/2003 prevede, al comma 2, che le prestazioni di lavoro accessorio possono essere prestate con riferimento al **settore agricolo** tenuto conto delle seguenti precisazioni. Nell'ambito delle **"attività agricole di carattere stagionale"**, **la prestazione occasionale deve essere svolta soltanto da soggetti aventi le seguenti caratteristiche:**

13 pensionati;

14 giovani studenti con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se iscritti ad un ciclo di studi universitario;

Per quanto riguarda, invece, **"i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro"** (soggetti di cui all'art. 34, comma 6, del DPR n. 633/1972), **questi potranno usufruire della prestazione occasionale indipendentemente dal soggetto prestatore di lavoro.** In tale ultimo caso, è esclusa la possibilità che le prestazioni di lavoro accessorio siano rese da soggetti che l'anno precedente quello di riferimento erano iscritti agli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

L'INPS inoltre ha chiarito che:

15 i pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se

regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università, **rappresentano le uniche tipologie di prestatori che possono essere impiegate per le attività agricole svolte a favore di imprese agricole con volume d'affari annuo superiore a 7.000 euro.** Peraltro, le attività oggetto di prestazione di lavoro occasionale accessorio per dette imprese devono essere circoscritte all'esclusivo ambito del lavoro agricolo stagionale:

- ✓ **sia con riferimento all'attività agricola principale** svolta dall'imprenditore;
- ✓ **sia con riferimento alle attività connesse** (art. 2135, comma 3, c.c.) svolte dal medesimo imprenditore agricolo, che seguono i tempi e i modelli produttivi dell'attività principale.

OSSERVA

Si intendono connesse, ai sensi del comma 3 dell'art. 2135 del codice civile, **le attività**, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, **dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo** o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

16 i produttori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a € 7.000 possono ricorrere ai buoni lavoro per svolgere qualsiasi attività agricola, anche se non stagionale, impiegando qualsiasi tipologia di prestatore, purché non sia stato iscritto l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

OSSERVA

Limitatamente all'anno 2013, è consentito ad entrambe le suddette categorie di imprese agricole (imprese con volume d'affari superiore ad € 7.000 ed imprese con volume d'affari non superiore ad € 7.000) **il ricorso all'utilizzo del lavoro accessorio prestato da soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito in tutti i settori produttivi**, fermo restando il limite economico di 3.000 euro complessivi di corrispettivo nell'anno solare.

Fase transitoria

Il comma 33 detta la disciplina transitoria, prevedendo che "*resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, già richiesti alla data di entrata in vigore della presente*

legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013".

In altre parole, considerato che la legge n. 92 è entrata in vigore il 18 luglio 2012, **con riferimento a tutti i buoni lavoro già in possesso dei committenti alla data del 17 luglio 2012 e per tutti i buoni lavoro acquistati entro la medesima data**, anche con riferimento a prestazioni in corso o da avviare, **continuerà ad essere applicata la normativa previgente fino e comunque non oltre il 31 maggio 2013**: i voucher già richiesti prima dell'entrata in vigore della legge di riforma del mercato del lavoro, ovvero quelli già acquistati prima del 18 luglio 2012, possono essere utilizzati entro il prossimo 31.05.2013 rispettando la precedente disciplina anche e soprattutto in relazione al campo di applicazione del lavoro accessorio (ciò significa che valgono le distinzioni di attività per lavoratori e committenti per importo e per periodo ecc.). A ciò si aggiunga che i buoni acquistati prima del 18 luglio 2012 non devono essere conteggiati ai fini del raggiungimento dei nuovi limiti di € 5.000 e di € 2.000 e che rispetto ad essi non sussiste alcun vincolo di parametrizzazione oraria.

OSSERVA

In merito, **l'INPS precisa che a tale situazione è assimilabile l'ipotesi in cui un soggetto abbia comunicato l'avvio di lavoro accessorio entro il 17 luglio 2012, anche se l'acquisto del voucher sia avvenuto dopo tale data**. Ad esempio alle prestazioni avviate il 16 luglio e a tale data comunicate si continuerà ad applicare la vecchia disciplina, nonostante i voucher siano stati acquistati dopo il 18 luglio 2012.

I nuovi buoni lavoro

Una delle modifiche più rilevanti alla disciplina del lavoro accessorio riguarda, senza dubbio, l'introduzione del cd. "regime orario" dei buoni lavoro, ovvero l'indicazione di una precisa corrispondenza tra il valore di un buono lavoro e la prestazione lavorativa.

Ricordiamo che, **nel regime previgente, il valore nominale del buono** (comprensivo della contribuzione alla Gestione Separata INPS e dei premi INAIL) **era pari ad € 10 e non risultava ricollegabile ad una retribuzione minima oraria**. Il valore della prestazione veniva, infatti, lasciato all'autonomia delle parti che erano libere di rapportarla tanto ad un'unità temporale di lavoro, quanto al raggiungimento di un determinato risultato.

L'unica garanzia per l'emissione del voucher, da parte del committente, **risultava essere la prestazione di lavoro**: la non realizzazione della prestazione contrattata tra le parti portava quale logica conseguenza la non emissione del buono lavoro.

Ora, alla luce delle modifiche apportate dalla legge di riforma del mercato del lavoro **viene stabilito che:**

- 17 ogni buono lavoro deve necessariamente corrispondere ad una prestazione di lavoro pari ad un'ora lavorativa (60 minuti);**
- 18 i nuovi buoni lavoro devono essere numerati progressivamente e datati**, in modo da permettere all'istituto di previdenza una migliore gestione del servizio e un controllo più incisivo sull'utilizzo dei voucher;
- 19 il valore nominale del buono lavoro deve essere determinato tenendo conto "delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali".**

Ai fini della verifica circa la ricostruzione della durata della prestazione, viene introdotto un limite temporale alla validità del voucher: dal momento dell'acquisto dello stesso, il buono avrà validità per massimo 30 giorni e non potrà essere utilizzato per prestazioni lavorative successive a tale termine. In buona sostanza, la modifica introdotta rende utilizzabile il buono lavoro limitatamente per 30 giorni dalla data di acquisto. Ciò comporta che il committente che ha necessità di ricorrere periodicamente al lavoro accessorio dovrà procedere a più acquisti di buoni lavoro, essendo gli stessi validi solo per 30 giorni.

Per quanto riguarda gli **aspetti sanzionatori** previsti per l'utilizzo del buono lavoro al di fuori del periodo consentito (30 giorni dal momento dell'acquisto), il Ministero del lavoro aveva originariamente precisato che trovava applicazione la medesima sanzione prevista per il superamento dei limiti quantitativi di lavoro accessorio, ovvero la trasformazione del rapporto di lavoro accessorio, in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative.

Con successiva lettera circolare del 18 febbraio 2013 il Ministero del Lavoro è nuovamente intervenuto sulla materia precisando che nelle more delle modifiche delle procedure, anche telematiche, per il rilascio dei voucher da parte dell'Istituto, restano confermate le previgenti indicazioni che non limitano temporalmente l'utilizzabilità dei voucher.

In tale contesto, peraltro, si pone la specificazione del Ministero con la **nota n. 3439 del 18.02.2013: per i lavoratori agricoli, infatti, non si applicherebbe il valore orario del voucher fissato, in generale, a 10 euro.** Secondo il Ministero, *"tenuto conto della specificità del settore agricolo ed in attesa della nuova determinazione dell'importo orario del voucher, fermo restando il suo valore nominale"* è possibile *"far riferimento, esclusivamente in tale settore, alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata come individuata dalla contrattazione collettiva di riferimento"*

comparativamente più rappresentativa”.

Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO